



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 129 LEGISLATURA N. IX

delibera

1038

DE/MR/DSS 0 NC
Oggetto: Disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n.9/2003, articolo, 2 comma 1, lettera c)" e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad € 1.250.000,00

Prot. Segr. 1154

Lunedì 9 luglio 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- PAOLO PETRINI	Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN	Assessore
- SANDRO DONATI	Assessore
- PAOLO EUSEBI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- LUCA MARCONI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore

E' assente:

- SARA GIANNINI	Assessore
-----------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L'Assessore Marconi Luca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)" e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad €. 1.250.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare i requisiti strutturali del servizio sperimentale "Nidi domiciliari", contenuti nell'Allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di determinare le modalità organizzative e la ricettività del servizio, contenute nell'Allegato B) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare i requisiti soggettivi che devono possedere gli operatori/trici di nidi domiciliari, contenuti nell'Allegato C) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di individuare i compiti dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali nell'ambito dell'organizzazione del servizio, contenuti nell'Allegato D) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire i criteri e le modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa del 7 ottobre 2010, pari ad €. 1.250.000,00, contenuti nell'Allegato E) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di modificare la D.G.R. n. 1700 del 19/12/2011 sostituendo alle parole "educatrici domiciliari" le parole "operatori/trici di nidi domiciliari";
- di incaricare il dirigente della struttura competente in materia di infanzia ad adottare l'apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dagli operatori e dagli utenti del servizio, nonché ogni altro atto di attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)

Y



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010 tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie.

D.G.R. n. 1700 del 19 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato le linee programmatiche per il proseguimento dello sviluppo ed il consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Accordo, attuativo della suddetta Intesa, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Marche, sottoscritto in data 20/1/2012.

Motivazione:

A seguito dell'Intesa del 7 ottobre 2010 tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, è stato stipulato l'accordo, attuativo della suddetta Intesa, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Marche, sottoscritto in data 20/1/2012.

Con deliberazione n. 1700 del 19 dicembre 2011 la Giunta regionale aveva approvato le linee programmatiche per il proseguimento dello sviluppo ed il consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo schema di accordo di cui al precedente capoverso, utilizzando allo scopo la quota del Fondo statale per le politiche della famiglia, pari a € 2.645.418,00.

Detto programma prevede, tra l'altro, l'istituzione di un servizio sperimentale di "Nidi domiciliari", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, che, oltre a rispondere alle nuove esigenze delle famiglie, permette di ampliare in numero dei posti-bambino attualmente disponibili sul territorio regionale, costituendo un sostegno alle famiglie anche dal punto di vista economico, e permette altresì ai piccoli Comuni, dove non sono presenti nidi per l'infanzia tradizionali, di integrare i propri servizi per l'infanzia. L'istituzione di questo nuovo servizio prevede la costituzione di una nuova figura professionale: quella dell'educatore/trice di nido domiciliare, da ora in avanti denominato, per la motivazione sotto riportata, operatore/trice domiciliare.

Per l'istituzione di detto servizio sperimentale, la Giunta regionale ha destinato una quota del fondo statale, di importo pari a € 1.250.000,00, per l'erogazione alle famiglie di assegni per l'accesso ai nidi domiciliari, con priorità per quelle con bambini in lista d'attesa sia nei nidi pubblici che privati convenzionati con i Comuni.

Ha stabilito altresì che, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del sopra menzionato accordo con propria deliberazione si sarebbe provveduto a disciplinare i requisiti struttu-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rali e organizzativi del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" e che, a seguito dell'atto di istituzione del servizio, in collaborazione con il Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, Posizione di Funzione formazione professionale, sarebbero state adottate le linee guida regionali per la realizzazione di corsi di formazione degli operatori/trici domiciliari, i quali verranno realizzati dalle Province, assegnando ad esse, a tale scopo una quota-parte del Fondo statale pari a €. 145.418;00.

Ha destinato invece la quota rimanente del Fondo statale, pari a € 1.250.000,00 all'ampliamento e il consolidamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell'attivazione di nuovi posti.

Ha infine stabilito che, qualora a seguito dell'assegnazione dei finanziamenti destinati alle famiglie, tramite assegni, per l'accesso ai nidi domiciliari, si verificasse un residuo degli stessi, questo andrebbe ad integrare la quota destinata all'ampliamento e al consolidamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni.

Occorre ora provvedere a disciplinare i requisiti strutturali e organizzativi del servizio sperimentale "Nidi domiciliari".

Occorre poi, altresì, determinare i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota-parte del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'Intesa del 7 ottobre 2010, per un importo pari a €. 1.250.000,00, da destinare all'assegnazione alle famiglie di assegni per l'accesso ai nidi domiciliari, così come previsto dalla D.G.R. 19/12/2011, n. 1700.

E' infine indispensabile modificare l'espressione "educatrici domiciliari", contenuta nella D.G.R. n. 1700/2011, con l'espressione "operatore/trice di nidi domiciliari", per evitare che la nuova qualifica si confonda con un'altra, avente la medesima denominazione, riferita però allo svolgimento di mansioni di carattere sanitario.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere preventivo delle organizzazioni sindacali e dell'A.N.C.I., che hanno presentato osservazioni, solo in parte recepite per quanto riguarda i sindacati, totalmente per quanto invece riguarda l'A.N.C.I.

Successivamente la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 741 del 28 maggio 2012 con la quale veniva richiesto il parere al Comitato per le Autonomie Locali sullo schema di deliberazione di disciplina del Servizio sperimentale Nidi domiciliari.

Il Comitato delle Autonomie Locali nella seduta n. 34-2012 del 22-06-2012, ha espresso parere positivo a condizione che una quota del fondo sia riservata prioritariamente all'organizzazione dei nidi domiciliari nei piccoli Comuni sforniti di nidi d'infanzia, richiesta che si è ritenuto di accogliere.

Proposta:

Per le motivazioni sopra riportate si propone di:

- di approvare i requisiti strutturali del servizio sperimentale "Nidi domiciliari", contenuti nell'Allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di determinare le modalità organizzative e la ricettività del servizio, contenute nell'Allegato B) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di individuare i requisiti soggettivi che devono possedere gli operatori/trici di nidi domiciliari, contenuti nell'Allegato C) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare i compiti dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali nell'ambito dell'organizzazione del servizio, contenuti nell'Allegato D) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- di stabilire i criteri e le modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa del 7 ottobre 2010, pari ad €. 1.250.000,00, contenuti nell'Allegato E) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- di modificare la D.G.R. n. 1700 del 19/12/2011, sostituendo alle parole "educatrici domiciliari" le parole "operatori/trici di nidi domiciliari".
- di incaricare il dirigente della struttura competente in materia di infanzia ad adottare l'apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dagli operatori e dagli utenti del servizio, nonché ogni altro atto di attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla DGR n. 412 del 22/03/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Renato Scuterini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la disponibilità finanziaria complessiva di €. 1.250.000,00, con riferimento alla disponibilità esistente sull'UPB 53007, capitolo 53007114, del bilancio di previsione 2012.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1

(Dott. Tommaso Patrizi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE
DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale.

P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mannucci)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI

IL DIRETTORE
(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

REQUISITI STRUTTURALI DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "NIDI DOMICILIARI"

Il servizio sperimentale "Nidi domiciliari" si svolge, di norma, presso l'abitazione dell'operatore/trice o comunque, presso altra abitazione di cui l'operatore/trice ha la disponibilità.

Gli spazi dedicati al nido domiciliare, durante l'orario di servizio, devono essere organizzati in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

L'immobile dove si svolge il servizio deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere conforme alle norme vigenti in materia di civile abitazione, in particolare la normativa concernente gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, nonché le norme tecniche atte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l'igiene dei bambini;
- b) assicurare una superficie minima di mq. 5 per ciascun bambino, che comprenda almeno due locali distinti, di cui uno da dedicare alle attività ludico-educative ed uno da destinare ai bambini per il riposo
- c) possedere un locale cucina per la preparazione dei pasti, la cui superficie non deve essere compresa nello spazio di cui alla precedente lettera b);
- d) possedere un bagno attrezzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento per consentirne l'uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo, la cui superficie non deve essere compresa nello spazio di cui alla precedente lettera b);
- e) possedere uno spazio destinato alla custodia degli effetti personali dei bambini ospitati;
- f) qualora sia presente la possibilità di usufruire di spazi esterni per l'attività all'aperto, questi dovranno essere delimitati con recinzione idonea a garantire la sicurezza dei bambini.



ALLEGATO B

ORGANIZZAZIONE E RICETTIVITA' DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "NIDI DOMICILIARI"

Il servizio sperimentale "Nidi domiciliari" può accogliere allo stesso tempo, presso il domicilio dell'operatore/trice, bambini fino a 36 mesi. In ogni caso, lo spazio dell'immobile dove si svolge il servizio deve essere direttamente proporzionale al numero di bambini accolti e viene determinato sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato A).

Fermo restando quanto disposto nell'Allegato A), nel caso in cui nel nido domiciliare sia accolto almeno un bambino fino a 12 mesi di età, il numero dei bambini, in presenza dello stesso, non può essere superiore a tre.

Nel caso in cui l'età dei bambini è compresa tra i 13 e i 36 mesi, con possibilità di prolungamento nel caso che i 36 mesi scadano in data antecedente la prima data utile per l'accesso alla scuola per l'infanzia, il numero dei bambini non può essere superiore a cinque

Il servizio, di norma, prevede un orario di apertura non antecedente alle ore 7 e non successivo alle ore 22 e deve comunque garantire un'attività minima di tre ore giornaliere. Quando l'offerta oraria supera le 7 ore giornaliere, l'operatore/trice deve essere affiancato/a da un/a secondo/a operatore/trice

La frequenza dei bambini ha carattere di flessibilità e viene concordata tra la famiglia e l'operatore/trice, in quanto viene modulata sulla base delle esigenze organizzative e lavorative dei genitori, e tiene altresì conto dell'età del bambino. Di norma, il bambino non può permanere più di 9 ore consecutive all'interno del nido domiciliare.

L'operatore/trice deve garantire, in caso di sua assenza, una persona, in possesso dei requisiti soggettivi individuati nell'Allegato C), che provveda alla sua sostituzione, nel rispetto del programma pedagogico

L'operatore/trice, coinvolgendo la famiglia, elabora il progetto educativo del servizio, il quale deve tenere conto del numero, dell'orario e della frequenza dei bambini. Al fine della condivisione del progetto educativo da parte delle famiglie, nello stesso devono essere previsti, oltre ai colloqui individuali, anche incontri collegiali di tutte le famiglie che usufruiscono del servizio.

Il servizio sperimentale "Nidi domiciliari" è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'accreditamento della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9. Nella dichiarazione sostituti-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

va dell'atto di notorietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della medesima legge, l'attestazione è riferita ai requisiti previsti dalla presente deliberazione.

L'operatore/trice presenta ogni anno al Comune competente ai sensi dell'Allegato D) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Si applica al servizio sperimentale "Nidi domiciliari" l'articolo 22 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13, concernente i casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Y



ALLEGATO C

REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI/TRICI DOMICILIARI

Per poter svolgere le funzioni di operatore/trice di nido domiciliare è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di almeno uno dei titoli sotto elencati:

a) laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, ovvero diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'Istituto tecnico femminile, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-pedagogico o diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili. Ai fini dello svolgimento della funzione, inoltre, l'operatore/trice di nido domiciliare deve essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento, rilasciato da soggetti pubblici o privati o associazioni di categoria, riguardante l'igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole fondamentali per il primo soccorso e quelle concernenti la manipolazione degli alimenti; nonché aver svolto un tirocinio formativo di almeno 30 ore presso, presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. 9/03, art 6, comma 2, lettere a) e b), qualora esso non sia già stato previsto dal corso di studi;

b) qualsiasi altro diploma di scuola media superiore, unitamente a un corso di qualifica di secondo livello con contenuti attinenti al profilo professionale, che preveda un apposito tirocinio formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. 9/03, art 6, comma 2, lettere a) e b). I corsi verranno realizzati dalle Province, sulla base dei criteri e delle modalità che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale. A conclusione del corso la Provincia competente per territorio rilascia un attestato valido esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di operatore/trice domiciliare.

Per poter accedere al corso, gli aspiranti operatori/trici di nidi domiciliari non devono aver subito condanne penali, né avere in corso procedimenti penali per reati relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù").

Sia gli operatori/trici che i bambini ad essi/e affidati devono essere coperti da una polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile, sia per l'attività che si svolge all'interno dei locali allo scopo adibiti (normalmente l'abitazione dei primi/e), sia per quella che si svolge all'aperto.

Gli operatori/trici possono essere inseriti in una rete costituita da cooperative sociali o associazioni di famiglie, che fornisca ad essi/e un supporto tecnico-logistico. Tuttavia tale elemento non costituisce una priorità nei confronti di soggetti singoli che siano in possesso dei requisiti sopra richiesti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le Province istituiscono un elenco degli operatori/trici di nidi domiciliari che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti sopra indicati.



ALLEGATO D

COMPETENZE DEI COMUNI E DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio sperimentale "Nidi domiciliari", i Comuni svolgono in maniera esclusiva le seguenti funzioni:

- ricezione delle domande di rilascio dell'autorizzazione da compilarsi su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente;
- rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 e agli articoli 21 e 23 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13.

I Comuni trasmettono al coordinatore d'Ambito e al dirigente della struttura regionale competente copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 9/2003 entro sessanta giorni dal rilascio e copia della dichiarazione di cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

I Comuni possono avvalersi degli Ambiti territoriali sociali per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- inserimento dei nidi domiciliari nella programmazione e nella gestione della rete dei servizi per l'infanzia, ivi compresi i percorsi di formazione;
- verifica periodica della permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e per l'accredimento ed in caso di loro perdita, diffida dell'operatore/trice di nidi domiciliari autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione, in assenza della quale applicano il provvedimento di sospensione della stessa; adozione altresì degli atti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione, salvo il caso previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), del regolamento regionale n. 13/2004;
- accoglimento delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà degli operatori/trici di nidi domiciliari o dei rappresentanti legali delle cooperative sociali o delle associazioni di famiglie delle quali gli stessi/e fanno parte;
- verifica del possesso dei requisiti soggettivi degli operatori/trici di nidi domiciliari;
- controllo sulla continuità nella programmazione educativa e la qualità dell'attività svolta dagli operatori/trici domiciliari, con eventuale sostegno attraverso interventi di supporto tecnico e professionale nella elaborazione del progetto educativo e nella realizzazione degli interventi in esso previsti;
- eventuale assistenza tecnica e svolgimento di attività di mediazione tra gli operatori/trici di nidi domiciliari e le famiglie;
- programma delle verifiche a campione del possesso dei requisiti di cui all'Allegato A) tramite i Servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aree Vaste – ASUR ;
- trasmissione dell'elenco dei servizi sperimentali "Nidi domiciliari" funzionanti sul loro territorio all'Osservatorio regionale delle politiche sociali istituito presso l'Agenzia regionale sanitaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO E

CRITERI E MODALITA' PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO "NIDI DOMICILIARI".

Compiti della Regione

La struttura regionale competente in materia di infanzia e adolescenza adotta, entro il mese di ottobre del corrente anno, un bando rivolto alle famiglie che intendono usufruire del servizio "Nidi domiciliari", il quale si uniforma ai criteri contenuti nella presente deliberazione, con allegato un modello di domanda che le famiglie interessate dovranno compilare, assegnando altresì un termine, non superiore a 60 giorni, per la presentazione delle domande.

Compiti degli Ambiti territoriali sociali

Le domande devono essere presentate agli Ambiti territoriali sociali nel termine stabilito dal bando regionale. Gli Ambiti ricevono le domande, verificano se e quali siano le famiglie che hanno figli in lista di attesa per l'ingresso sia nei nidi pubblici che privati convenzionati, ai sensi della D.G.R. n. 1700 del 19/12/2011, inseriscono i dati estrapolati dalle domande in appositi tabulati informatici e li inviano alla struttura regionale competente all'approvazione della graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Graduatoria delle famiglie, rendicontazione, eventuale restituzione delle somme non erogate ed entità del contributo regionale:

La struttura regionale competente provvede all'istruttoria delle domande sulla base delle seguenti priorità:

- a) famiglie che risiedono in Comuni ove non siano presenti nidi d'infanzia pubblici o privati convenzionati;
- b) famiglie con figli in lista di attesa per l'ingresso sia nei nidi pubblici che privati convenzionati;
- c) tutte le altre famiglie.

In tutti i casi previsti nelle lettere a), b) e c) si attribuisce priorità alle famiglie con ISEE più basso, fino a un massimo di € 25.000,00.

La struttura regionale competente approva la graduatoria dei beneficiari e ne stabilisce la durata. Eroga altresì agli Ambiti territoriali sociali i contributi spettanti alle famiglie residenti nel proprio territorio in misura pari al 50% della somma disponibile, i quali provvedono ad assegnarle alle famiglie beneficiarie dietro presentazione dei contratti stipulati tra gli operatori/trici dei nidi domiciliari e le famiglie medesime.

Il restante 50% è erogato dalla struttura regionale competente agli Ambiti territoriali sociali a conclusione del servizio reso dagli operatori/trici domiciliari, conformemente a quanto stabilito dai contratti da essi stipulati con le famiglie beneficiarie dei contributi. Questi ultimi vengono commisurati alla durata della frequenza dei bambini.

Gli Ambiti territoriali sociali provvedono a rendicontare alla struttura regionale competente l'utilizzo delle somme ad essi erogate quando i contratti stipulati tra operatori/trici domiciliari e le famiglie siano stati eseguiti ed i servizi resi, e comunque non oltre il 31/12/2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora le risorse utilizzate con il primo bando siano inferiori al 60% di quelle disponibili, la struttura regionale competente adotta un secondo bando, al quale si applica la procedura sopra descritta.

Qualora, a seguito del secondo bando, residuino ulteriori somme, gli Ambiti territoriali sociali le utilizzano per la gestione dei nidi e dei centri per l'infanzia di cui alla lettera b), comma 2, articolo 6, della legge regionale n. 9/2003 sulla base dei criteri stabiliti per i fondi regionali destinati alla gestione degli stessi nidi e centri per l'infanzia.

Il contributo, sotto forma di voucher, è destinato a ridurre l'importo della spesa delle famiglie che usufruiscono del Servizio "Nidi domiciliari" e la quota di riferimento è pari a €. 1.200,00 annue per bambino che frequenti il servizio per almeno 10 mesi all'anno. Tale quota viene ridotta proporzionalmente in relazione all'effettivo numero di mesi di frequenza.